

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO**

|" DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO **|**

Delibera Nr. 539
Relativa al Verbale Nr. 36
del 27/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI
PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI;

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 16,00 nella sede dell'Ordine, a seguito di comunicazione diramata dal Presidente dell'Ordine, in data 24/02/2023 si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino.

Presiede l'Arch. ERMINIO PETECCA

in qualità di Presidente e sono presenti ed assenti, i seguenti Consiglieri del l'Ordine:

1) Arch. ERMINIO PETECCA	Presidente	PRESENTE
2) Arch. ROSALIA CASTELLANO	Segretario	PRESENTE
3) Arch. GIUSEPPE CARDINALE CICCOTTI	Tesoriere	PRESENTE
4) Arch. ELEONORA DIONISIO	Vice Presidente	PRESENTE
5) Arch. VINCENZO D'AMATO	Consigliere	PRESENTE
6) Arch. ANTONELLA GUERRIERO	Consigliere	PRESENTE
7) Arch. GIUSEPPE NARDIELLO	Consigliere	PRESENTE
8) Arch. GIOVANNI PREZIOSI	Consigliere	PRESENTE
9) Arch. ROBERTO RAFFA	Consigliere	ASSENTE
10) Arch. CARMINE TOMEIO	Consigliere	PRESENTE
11) Dott. SILVIA DI IORIO	Consigliere Iunior	ASSENTE
Totale Presenti: 9		Totale Assenti: 2
Votanti: 9		Astenuti: 0
Voti a Favore: 9		Voti Contrari: 0

Segretario della seduta è l'Arch. ROSALIA CASTELLANO
in qualità di Segretario, incaricato della redazione del Verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

P R E M E S S A

vedi allegati

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Premesso che:

- l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono secondo i rispettivi ordinamenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- l'art. 4 dello stesso decreto stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e ad essi spetta la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativo-gestionale mentre ai responsabili dei servizi spetta la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
 - l'art. dello 6 stesso decreto, prevede che la consistenza e le variazioni alle dotazioni organiche siano determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1 del citato decreto ed in particolare al fine di:
 - a) accrescere l'efficienza delle Amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità Europea, anche mediante lo sviluppo di sistemi informatici pubblici;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 - c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;

Richiamato l'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che *"a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione"*;

Visto l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 il quale prevedeva che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Dato atto che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8.9.2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

Vista la legge di bilancio per il 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 nella parte relativa alla disciplina di validità delle graduatorie di concorso e della loro utilizzabilità ed in particolare i commi 360, 361 (vincolo di utilizzo delle graduatorie concorsuali per la sola copertura dei posti messi a concorso), 362 (validità delle graduatorie concorsuali), 363 (abrogazione delle disposizioni collegate alla validità delle graduatorie, riferite alle amministrazioni dello Stato e contenute all'art. 4, D.L. n. 101 del 2013) e 365 (efficacia delle nuove disposizioni);

Visto l'art. 1, commi 147, 148, 149 della L. 160/2019, Legge di bilancio 2020: *"147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*

possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. ... 148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. 149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "due anni dalla data di approvazione", con l'effetto che il testo novellato dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n.165/2001 oggi così recita "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. ";

Considerato peraltro che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta, secondo giurisprudenza, la regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione;

Rilevato che lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: *Consigli di Stato sentenza n.14 del 28.7.2011; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; Consiglio di Stato sentenza n.4329 del 31.7.2012; Consiglio di Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011*);

Richiamata la Deliberazione del 11.9.2013 n. 124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il "previo accordo tra le amministrazioni interessate", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, evidenziando come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo", che concettualmente "implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo" (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011);

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";

Preso atto altresì che nella Circolare n. 5/2013 del 'Dipartimento della Funzione Pubblica' si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

Valutato che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra

Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

Considerata la opportunità di procedere al convenzionamento con altre amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato o determinato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove l'Ente non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

Ritenuto tuttavia che l'utilizzo di graduatorie relative a procedure concorsuali già definite consente agli Enti interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Ente che ha bandito il concorso;

Dato atto che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D. Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, *"Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano tra l'altro ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento ...; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori ..."*;

Ritenuto pertanto approvare un nuovo Regolamento e ritenuto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Ente, al fine di evitare azioni distorsive ed illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

Vista la sentenza n. 280 del 12 gennaio 2016 della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro *"In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la PA stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli articoli 2 della Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7);*

Tenuto conto della necessità di chiarire e semplificare le procedure previste con l'approvazione di un nuovo regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti, da applicare per le necessità assunzionali dell'Amministrazione;

Ritenuto per quanto sopra esposto e argomentato di riservarsi la possibilità di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni;

Ritenuto necessario approvare il nuovo Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, come allegato al presente atto deliberativo;

Richiamati:

il D.P.R. 23 luglio 1997, n. 404;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

i vigenti C.C.N.L. del Comparto degli Enti pubblici non economici del personale non dirigente;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante della presente deliberazione;
- 2) **DI APPROVARE**, per le motivazioni sopra richiamate, il nuovo *"Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti"* composto da n. 8 (otto) articoli che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione;
- 5) **DI DARE ATTO** che qualsiasi disciplina in contrasto con il presente Regolamento si intende abrogata a far data dall'esecutività del presente atto;
- 6) **DI PUBBLICARE** la presente disposizione all'Albo Pretorio e quale atto di organizzazione dell'Ente sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente;

Il Consigliere Segretario
Arch. Rosalia Castellano

Il Presidente
Arch. Erminio Petecca

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI AVELLINO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI

(Deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 539 del 27/02/2023)

Art. 1 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali

- 1.** Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, come prescrive l'art. 9, della L. 16 gennaio 2003, n. 3, per la copertura di posti vacanti disponibili, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire, l'Ente può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
- 2.** Le motivazioni alla base di tale scelta consistono nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'assunzione di dipendenti.

Art. 2 - Modalità di utilizzo

- 1.** L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti può avvenire previo accordo tra enti e amministrazioni interessate. Tale accordo può essere stipulato sia prima che successivamente alla approvazione della graduatoria.
- 2.** L'utilizzo deve essere disposto con deliberazione del Consiglio dell'Ordine o previsto nel Piano del Fabbisogno di Personale. Tale deliberazione, nel rispetto dei vincoli di cui al presente regolamento, può essere disposta sia per concorsi da bandire, sia per concorsi in fase di espletamento, sia infine per i concorsi le cui graduatorie risultino già approvate. In quest'ultimo caso dovrà essere verificato che le graduatorie siano ancora in corso di validità, che il posto da coprire all'interno della dotazione organica dell'Ente sia corrispondente per categoria e profilo professionale a quello previsto nella graduatoria da attingere e che siano predeterminati i criteri di individuazione della graduatoria da attingere.
- 3.** L'intesa si concretizza con la stipula di una convenzione in cui in generale sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie e in cui può essere previsto che l'ente utilizzatore corrisponda all'ente che ha approvato la graduatoria un eventuale rimborso per una quota delle spese dallo stesso sostenute per l'indizione e lo svolgimento del

concorso stesso. In particolare, potranno essere indicati: la durata dell'accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici, nonché gli eventuali rapporti economici tra gli enti convenzionati.

4. L'utilizzo può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato dello stesso comparto o di comparti diversi. In entrambi i casi vi deve essere omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria. Pertanto, l'utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, senza considerare il livello economico all'interno della categoria. Il profilo deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti come titolo di studio.

Art. 3 - Procedura per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti

1. In caso di richiesta preventiva all'approvazione della graduatoria, l'Ente stipula con l'Ente interessato un accordo per la gestione comune della procedura di reclutamento del personale, con indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa.

2. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l'individuazione avviene nel seguente modo:

a) l'Ente pubblica, per un periodo non inferiore a 7 (sette) giorni, nell'Albo Pretorio *online* e nella sezione "Bandi di concorso" del sito *web*, un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità approvate da Pubbliche Amministrazioni, preferibilmente locali, in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato di profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire;

b) i soggetti collocati nelle graduatorie interessati all'assunzione presso l'Ente presentano, nel termine assegnato nel relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati;

c) scaduto il termine assegnato dall'avviso pubblico, gli uffici competenti contattano gli Enti detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all'assunzione, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie;

d) agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) e assegnato un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte dell'Ente delle proprie graduatorie. La mancata risposta entro il suddetto termine equivale a diniego.

3. Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati o in mancanza di disponibilità da parte degli Enti detentori

delle graduatorie da utilizzare, l'Ente procederà a individuare, tramite apposita indagine conoscitiva tra almeno cinque Enti, un Ente col quale stipulare la convenzione per l'utilizzo della graduatoria da esso detenuta, secondo il seguente ordine:

- 1) Ordini professionali (enti pubblici non economici) della Provincia di AVELLINO;
 - 2) Ordini professionali (enti pubblici non economici) della Regione CAMPANIA;
 - 3) Ordini professionali (enti pubblici non economici) del restante territorio nazionale;
 - 4) Altri Enti Pubblici non Economici della Provincia di AVELLINO;
 - 5) Altri Enti Pubblici non Economici della Regione Campania;
 - 6) Altri Enti Pubblici non Economici del restante territorio nazionale.
 - 7) Altre Pubbliche Amministrazioni del restante territorio nazionale.
4. Per le assunzioni a tempo determinato è possibile utilizzare esclusivamente graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato.

Art. 4 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie

1. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, qualora sia pervenuta una sola risposta positiva, l'Ente con deliberazione del Consiglio dell'Ordine stipula la convenzione per l'utilizzazione della graduatoria di questo Ente.
2. Nel caso in cui più Enti abbiano espresso la disponibilità all'utilizzo delle propne graduatorie si procede alla scelta utilizzando i criteri di priorità di cui all'art. 3. Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale, si procede a scorrere la graduatoria più vecchia.
4. Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 10 (dieci) giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.
5. Una volta operata l'individuazione dell'ente di cui utilizzare la graduatoria, l'Ente stipula la convenzione per l'utilizzo della graduatoria di questo ente.
6. Lo schema della convenzione è approvato con deliberazione di Consiglio dell'Ordine. In tale convenzione devono essere indicati: la durata dell'accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici nonché eventuali rapporti economici.
7. Il consenso al perfezionamento delle assunzioni mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente è subordinato all'acquisizione di un'attestazione del Presidente o del Dirigente dell'Area personale di quell'Amministrazione, riportante l'indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso con la precisazione se sia stato impugnato/proposto ricorso concluso o pendente, o se siano decaduti i termini senza che

sia stato proposto alcun ricorso. Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del concorso costituisce motivo di diniego al consenso.

Art. 5 - Chiamata degli idonei

1. La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l'ordine della graduatoria.
2. L'Ente si riserva la facoltà di sottoporre l'idoneo a specifico colloquio ed eventualmente di non procedere all'assunzione dell'idoneo posizionato utilmente, qualora non ritenuto confacente alle esigenze organizzative dell'Ente sottese alla procedura di utilizzo graduatorie di altri enti, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

Art. 6 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore con la delibera di approvazione.
2. Le disposizioni di cui sopra costituiscono a tutti gli effetti integrazione alle vigenti norme regolamentari disciplinanti le procedure per l'accesso all'impiego presso l'Ente.
3. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto col medesimo.
4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11, D.Lgs. 150/2009, il presente regolamento è pubblicato sul sito web.

Art. 8 - Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate.

D E L I B E R A

vedi allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della seduta
(Arch. ERMINIO PETECCA)

Il Segretario della seduta
(Arch. ROSALIA CASTELLANO)

O P P O S I Z I O N I

Il Segretario dell'Ordine
(Arch. ROSALIA CASTELLANO)

E S E C U T I V I T A '

Il sottoscritto Segretario dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino certifica che la suestesa deliberazione è diventata esecutiva per decorrenza dei termini di opposizione.

Dalla Sede dell'Ordine il

Il Segretario dell'Ordine
(Arch. ROSALIA CASTELLANO)
